Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12 AGOSTO 2015, N. 144 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto introduce modifiche alla disciplina regolamentare per le specializzazioni forensi previste dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024 depositate il 3 gennaio 2024, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.

In particolare, le sentenze del giudice amministrativo hanno ritenuto irragionevole l'individuazione dei settori di specializzazione e quindi errato il trattamento classificatorio, osservando che: *"…. perplessità rinvenibile nell'inclusione nell'elenco de quo di talune materie, quali il "diritto dello sport" o lo stesso "diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni" (equiparata al diritto civile), le quali (pur divenute importanti nelle dinamiche socio-giuridiche moderne) non possono certo considerarsi prevalenti o, quantomeno raffrontabili, per rilevanza pratica e scientifica, al diritto commerciale, escluso dai settori principali di specializzazione."* nonché "*Fondata è altresì la censura di contraddittorietà articolata dagli esponenti, i quali osservano che il diritto commerciale, "relegato" tra i meri indirizzi del diritto civile, finisce per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e*

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo. Anche sotto tale profilo, appare illogico trattare in modo equivalente la "macro" materia al pari delle sue (pur importanti e dotate di acquisita autonomia didattica e pratica) singole articolazioni.".

L'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale rende errata la sua menzione come mero "indirizzo" non solo nella prospettiva dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche che inseriscono nella scala gerarchica degli insegnamenti il diritto commerciale come materia fondamentale, ma anche sotto il profilo dei servizi legali offerti alla clientela, atteso che non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione.

Lo schema è il risultato delle interlocuzioni avviate con il Consiglio nazionale forense che ha consentito di acquisire informazioni dettagliate e aggiornate sui numeri dell'avvocatura italiana, sui corsi di specializzazione attualmente attivi e sui titoli già rilasciati e che ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema del decreto regolamentare in oggetto nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025. Ulteriori interlocuzioni si sono avute con l'Unione nazionale camere civili e la sua Scuola di alta formazione, con le quali, in particolare, è stata valutata, unitamente al CNF, l'opzione di introdurre una disciplina transitoria.

In questa prospettiva si introducono le modifiche all'elenco originariamente contenuto nell'articolo 3 affiancando il diritto commerciale e societario ai settori di specializzazione già individuati nella suddetta disposizione al comma 3 e, conseguentemente, riordinando gli indirizzi ricompresi in ciascuno degli ambiti tematici corrispondenti.

Un altro profilo su cui si è provveduto afferisce ai contenuti dei percorsi formativi specialistici che, in stretta correlazione alla riformulazione dell'elenco dei settori di specializzazione, vengono rimodulati.

Lo schema di decreto introduce all'articolo 2 disposizioni transitorie e di coordinamento.

Il comma 1 rimette alla commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015. I programmi formativi saranno conformi alla struttura attualmente prevista nelle linee guida adottate in data 8 maggio 2023 dalla Commissione permanente per la formazione specialistica istituita presso il Ministero della giustizia, nelle quali viene assicurata una preparazione non inferiore ad un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale compresi nel

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

"*nomen*" del settore individuato, cui si aggiunge un percorso specialistico, sempre non inferiore ad un anno, nell'indirizzo prescelto.

Il comma 2 attribuisce agli avvocati specialisti la facoltà di convertire il titolo di avvocato specialista conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento – in esito al percorso formativo e al superamento della fase valutativa precipuamente previsti nel settore del diritto civile con indirizzo in diritto commerciale e societario, in diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, in diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza nonché in diritto bancario e dei mercati finanziari - nel nuovo settore di specializzazione in diritto commerciale e societario. A tale scopo l'avvocato interessato sostiene un'apposita prova scritta e orale innanzi alla commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, nominati dal Consiglio nazionale forense. La previsione di una specifica fase valutativa, anche in sede di disciplina transitoria, intende garantire la corrispondenza del nuovo titolo specialistico alle necessarie competenze che, nel regime ordinario, devono essere acquisite nei correlati programmi formativi.

Inoltre, il comma 3 estende la facoltà di cui al comma 2 anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza ai corsi aventi i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora conclusi.

Non è necessaria invece una analoga previsione per coloro che hanno sostenuto o devono ancora sostenere il colloquio ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, essendo consentito agli avvocati con comprovata esperienza nel nuovo settore di diritto commerciale e societario chiedere in qualunque momento al Consiglio nazionale forense di vedersi riconosciuto il titolo di specializzazione corrispondente, previo colloquio e valutazione della documentazione prodotta occorrente.

Infine, il comma 4 consente agli avvocati che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, di chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario.

Lo schema introduce, da ultimo, nell'articolo 3, la clausola dell'invarianza finanziaria dell'intervento.

Sullo schema del decreto regolamentare in oggetto il Consiglio nazionale forense ha espresso parere favorevole nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Il Consiglio di Stato, con parere n. 638/2026 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026, ha confermato che lo schema di decreto si è conformato al *decisum* delle citate sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024, passate in giudicato e che non presenta criticità, al di là degli interventi di *drafting* integralmente recepiti.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

PROPOSTE DI MODIFICA DEL

Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144

Regolamento concernente modifiche al decreto del ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 1 (Oggetto del regolamento)	**Art. 1** (Oggetto del regolamento) INVARIATO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista 1.	
Art. 2. (Avvocato specialista)	**Art. 2.** (Avvocato specialista) INVARIATO
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.	
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.	
	Art. 3. (Settori di specializzazione)
1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:	1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;	a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; **c-bis) diritto commerciale e societario;** d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport.	n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.	2. Nei settori di cui alle lettere ~~a), b) e c)~~ **a), b), c) e c-bis)** il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; i) diritto dell'esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori.	3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; ~~f) diritto commerciale e societario;~~ ~~g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;~~ ~~h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;~~ i) diritto dell'esecuzione forzata; ~~l) diritto bancario e dei mercati finanziari;~~ m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:	
a) diritto penale della persona; b) diritto penale della pubblica amministrazione; c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia; d) diritto penale dell'economia e dell'impresa; e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; f) diritto dell'esecuzione penale; g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.	
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:	
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa; b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali; c) diritto dell'ambiente e dell'energia; d) diritto sanitario; e) diritto dell'istruzione; f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale; h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.	
	5.*bis*. Al settore del diritto commerciale e societario afferiscono i seguenti indirizzi:
	a) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; **b) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;** **c) diritto bancario e dei mercati finanziari.**
Art. 4. (Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni)	**Art. 4.** (Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni) INVARIATO
L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	
Art. 5. (Elenchi degli avvocati specialisti)	**Art. 5.** (Elenchi degli avvocati specialisti) INVARIATO
1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.	
Art. 6. (Disposizioni comuni)	**Art. 6.** (Disposizioni comuni) INVARIATO
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.	
2. Può presentare domanda l'avvocato che: a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8; b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.	
3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.	
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda.	

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.	
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.	
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.	
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5.	
Art. 7. (Percorsi formativi)	**Art. 7.** (Percorsi formativi)
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.	1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2.
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a	2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot. 2026/0000838/TN

maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.	maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.	4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.	5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.	6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.	7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori,	8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori,

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot. 2026/0000838/TN

magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.	magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.	9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.	10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.	11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.
12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso; e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.	12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso; e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.
12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.	12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ~~a), b) e c),~~ **a), b), c) e c-*bis*)** prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

	specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.	13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Articoli **8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16**	INVARIATI

Camera dei Deputati **ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN**

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa

All'Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si fornisce l'allegata relazione tecnica aggiornata al nuovo testo a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 marzo 2026.

Il Direttore generale
Massimiliano Micheletti

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN - Doc. firmato digitalmente da: MASSIMILIANO MICHELETTI + 1

“Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto ministeriale interviene a modificare la disciplina regolamentare dell’acquisizione del titolo di specialista per gli avvocati prevista dall'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024 depositate il 3 gennaio 2024, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle diposizioni relative all’elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.

In particolare, con l’intervento normativo in esame si modificano le previsioni contenute nel vigente Regolamento adottato con DM 12 agosto 2015, n. 144, in conformità con gli aspetti ritenuti critici dalle citate sentenze, soprattutto riguardo alla revisione dei settori di specializzazione ed al trattamento classificatorio delle materie e degli ambiti di indirizzo specialistico. Pertanto, viene rivista la preminenza di alcune materie su altre, cosicché alcune di esse, prima relegate a meri indirizzi – come, ad esempio, il diritto commerciale – assurgono a settori tematici specifici di ambiti generali più ampi (nel caso proposto, del diritto civile).

Di conseguenza, si è reso necessario anche rimodulare il contenuto dei percorsi formativi specialistici, coordinandoli alla riformulazione dell’elenco dei nuovi settori di specializzazione.

In premessa, si rappresenta la mancanza di effetti negativi per la finanza pubblica recati dal provvedimento stesso, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale nell’ottica di una valorizzazione della professionalità degli avvocati, considerata anche la circostanza che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli degli ordini circondariali, non determinano profili di onerosità per l’amministrazione giudiziaria.

Il provvedimento si compone di ***tre articoli*** che vengono di seguito esaminati.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN - Doc. firmato digitalmente da: MASSIMILIANO MICHELETTI + 1

Art. 1

(*Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144)*

Con l'articolo in esame, si modifica l'articolo 3, comma 1, del citato DM 144/2015, inserendo dopo la lettera c), la lettera c-*bis*) che, come detto in premessa, aggiunge tra le materie di specializzazione il diritto commerciale e il diritto societario e si provvede ad aggiornare al comma 2, con le materie suddette, l'elenco dei settori in cui il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto di percorsi formativi ovvero con l'accertamento della comprovata esperienza ad almeno uno degli indirizzi contemplati dalle stesse e vengono, altresì previsti, con la modifica del comma 12-*bis* i relativi percorsi formativi specifici.

Pertanto, il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza e, infine, il diritto bancario e dei mercati finanziari vengono ricatalogati ed inseriti tra gli indirizzi della macroarea del diritto commerciale o societario attraverso l'inserimento del comma 5-*bis.*

La disposizione di carattere precettivo e ordinamentale restituisce il giusto rilievo a un settore delicato del diritto che è in continua espansione e che è a sua volta connotato da molteplici indirizzi che, comunque, traggono spunto sempre dalla materia principale alle cui norme si ricollega ogni disciplina in essi contenuta, pertanto, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Il comma 1 del presente articolo prevede che spetta alla commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, i quali devono assicurare una preparazione non inferiore ad un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale compresi nella macroarea afferente al settore individuato, cui si aggiunge un percorso specialistico, sempre non inferiore ad un anno, nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Il comma 2 specifica, al riguardo, che gli avvocati che nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano conseguito il titolo di avvocato

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN - Doc. firmato digitalmente da: MASSIMILIANO MICHELETTI + 1

specialista nel settore del diritto civile con riferimento ai vari indirizzi di cui si è detto sopra (diritto commerciale e societario, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza nonché diritto bancario e dei mercati finanziari) possono chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale cui è deputata una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, nominati dal Consiglio nazionale forense.

Come già detto con riferimento alla relazione tecnica alle precedenti modifiche apportate al DM 144 del 2015, l'individuazione dei componenti della commissione avviene nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense provvede alla nomina di un componente avvocato, mentre i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia.

Per la partecipazione a tale commissione potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre comunque a carico del bilancio del Consiglio Nazionale Forense.

Si rappresenta, inoltre, che la gestione dell'elenco relativo ai componenti della succitata commissione, da tenersi con modalità informatiche presso il Ministero della giustizia, potrà essere garantita dalle articolazioni ministeriali che già a legislazione vigente, sono istituzionalmente deputate alla tenuta e alla gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali, senza aggravio in termini di costi per eventuali adempimenti aggiuntivi connessi all'informatizzazione del servizio.

Ogni attività collegata al funzionamento ed aggiornamento del citato elenco dei possibili componenti la Commissione di valutazione potrà, pertanto, essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, invece, estende la facoltà di cui al comma **2** anche **agli avvocati** che hanno conseguito un attestato di frequenza ai corsi aventi i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora conclusi.

Il comma 4, infine, contiene la previsione della facoltà concessa anche agli avvocati che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, di chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN - Doc. firmato digitalmente da: MASSIMILIANO MICHELETTI + 1

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono necessarie ad evitare l'insorgere di controversie di carattere interpretativo e per non vanificare la formazione acquisita o quella in via di perfezionamento di professionisti che hanno già concluso o avviato il percorso di specializzazione. Pertanto, per quanto detto, la norma in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il presente articolo reca la clausola d'invarianza finanziaria che prevede che *dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non* ***derivano*** *nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN - Doc. firmato digitalmente da: MASSIMILIANO MICHELETTI + 1

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

TITOLO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Amministrazione competente: Ministero della giustizia – Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto ministeriale, che consta di **3** articoli, introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi, di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 (*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188/2024 e 189/2024 depositate il 3 gennaio 2024, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il sopra citato decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.
Dalle suddette sentenze del giudice ammnistrativo emerge, in sintesi, che deve ritenersi irragionevole l'individuazione dei settori di specializzazione e quindi errato il trattamento classificatorio, come declinati nella disciplina attualmente vigente, di cui al citato regolamento n. 144 del 2015, già oggetto di precedente novellazione ad opera del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).
In entrambe le sopra menzionate decisioni, il T.A.R. ha, infatti, ritenuto fondata la censura di contraddittorietà articolata dagli esponenti, secondo i quali il diritto commerciale, risulta "relegato" tra i meri indirizzi del diritto civile, finendo per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo.
Sotto tale profilo, secondo il giudice amministrativo, appare illogico trattare in modo equivalente la "macro" materia al pari delle sue (pur importanti e dotate di acquisita autonomia didattica e pratica) singole articolazioni[22].

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Secondo il T.A.R. del Lazio l'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale rende errata la sua menzione come mero "indirizzo" non solo nella prospettiva dei corsi universitari in giurisprudenza o scienze giuridiche che inseriscono nella scala gerarchica degli insegnamenti il diritto commerciale come materia fondamentale, ma anche sotto il profilo dei servizi legali offerti alla clientela, atteso che non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzarne la prescelta specializzazione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'intervento in esame, coerente con il programma di Governo ed in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR, è, pertanto, diretto ad operare il necessario adeguamento al sopra evidenziato *dictum* giurisdizionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento in esame è il seguente:

- Articolo 9, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), in materia di riconoscimento e di modalità di conseguimento del titolo di avvocato specialista;

- Articoli 3, commi 1, 2 e 3, 6, comma 4 e 7, commi 2, 8 e 12-*bis*, 14, comma 1 decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 (*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in materia di declinazione dei macro-settori di specializzazione degli avvocati e degli indirizzi agli stessi afferenti, di definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica e di individuazione dei relativi docenti, nonché di attestati di frequenza a corsi di durata biennale di alta formazione specialistica frequentati prima della riforma della disciplina e di conseguimento del titolo per comprovata esperienza nel settore di specializzazione;

- Articolo 2, comma 3, decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), relativamente al conferimento del titolo di avvocato specialista a coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame introduce, mediante la tecnica della novella, modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi, di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come prevista dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'articolo 1, comma 1, alla **lettera a)** introduce modifiche all'elenco originariamente contenuto nell'articolo 3, comma 1, del citato dm n.144 del 2015, introducendo, dopo la lettera *c*), la lettera *c-bis*) al fine di affiancare il diritto commerciale e societario agli altri settori di specializzazione già individuati nella suddetta disposizione. Conseguentemente, vengono riordinati gli indirizzi ricompresi in ciascuno degli ambiti tematici corrispondenti, attualmente previsti, con la soppressione,

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

all'articolo 3, comma 3, del dm n. 144 del 2015, degli indirizzi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *l*), (attualmente afferenti al settore del diritto civile) e con l'introduzione, dopo il comma 5, del nuovo comma 5-*bis*, ove si prevede che al settore del diritto commerciale e societario afferiscono i seguenti indirizzi: a) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; b) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; c) diritto bancario e dei mercati finanziari;
Inoltre, si interviene sull'articolo 3, comma 2, il quale regolamenta i contenuti dei percorsi formativi propedeutici al conseguimento del titolo di specialista, al fine di rimodularli in correlazione con la riformulazione dell'elenco dei settori di specializzazione, per come modificati nel comma 1.
Infine, alla **lettera b)** si prevede la conseguente integrazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 12-*bis*, del dm n. 144 del 2015, relativa ai percorsi formativi che consistono in corsi di durata complessiva almeno biennale, con il riferimento anche al settore del diritto commerciale e societario.

L'**articolo 2** reca disposizioni transitorie e di coordinamento.
Il **comma 1** assegna alla commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità al presente schema di decreto ministeriale, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, del dm n. 144 del 2015. I programmi formativi saranno conformi alla struttura attualmente prevista nelle linee guida adottate in data 8 maggio 2023 dalla suddetta commissione, nelle quali viene assicurata una preparazione non inferiore ad un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale compresi nel "*nomen*" del settore individuato, cui si aggiunge un percorso specialistico, sempre non inferiore ad un anno, nell'indirizzo prescelto.
Inoltre, il **comma 2**, attribuisce agli avvocati specialisti la facoltà di convertire il titolo di avvocato specialista conseguito nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame, nel settore del diritto civile con indirizzo in diritto commerciale e societario, in diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, in diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza nonché in diritto bancario e dei mercati finanziari, nel nuovo settore di specializzazione in diritto commerciale e societario. A tale fine l'avvocato interessato sostiene un'apposita prova scritta e orale innanzi alla commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del dm n. 144 del 2015, nominati dal Consiglio nazionale forense. La previsione di una specifica fase valutativa, anche in sede di disciplina transitoria, intende garantire la corrispondenza del nuovo titolo specialistico alle necessarie competenze che, nel regime ordinario, devono essere acquisite nei correlati programmi formativi.
Inoltre, il **comma 3** estende la facoltà di cui al comma 2 anche agli avvocati che hanno conseguito un attestato di frequenza ai corsi, di durata almeno biennale, di alta formazione specialistica aventi i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del dm n. 144 del 2015, iniziati prima della data di entrata in vigore del regolamento in esame e alla stessa data non ancora conclusi.
Non è necessaria invece una analoga previsione per gli avvocati che hanno sostenuto o devono ancora sostenere il colloquio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del dm n. 144 del 2015, in quanto, essendo in possesso di comprovata esperienza nel nuovo settore del diritto commerciale e societario, possono chiedere in qualunque momento al Consiglio nazionale forense di vedersi riconosciuto il titolo di specializzazione corrispondente, previo colloquio e valutazione della documentazione prodotta occorrente.
Infine, il **comma 4** consente agli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista nel settore civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro della giustizia n. 163 del 2020, di chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisa alcun contrasto con i principi costituzionali.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di regolamento in esame non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha natura regolamentare e non implica prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi si pone in linea con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento è previsto dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale forense ed è prevalentemente sintonizzato sull'assetto del mercato dei servizi legali specializzati in àmbito nazionale, ma tiene conto anche delle linee evolutive in ambito europeo e dell'importanza crescente di alcune specializzazioni con vocazione sovranazionale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come rappresentato *sub* 3), della parte I, lo schema di decreto ministeriale introduce, mediante la tecnica della novella, modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi, di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come prevista dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento in esame non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche; il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al Consiglio Nazionale Forense.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo del provvedimento: schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Amministrazione competente: Ufficio legislativo- Ministero della giustizia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di provvedimento in oggetto introduce parziali modifiche alla disciplina regolamentare per le specializzazioni forensi che si rendono necessarie a seguito delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione I (sentenze n. 188 e 189 del 2024, depositate il 3 gennaio 2024 e passate in giudicato) con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista.

L'intervento normativo in esame provvede pertanto ad adeguare il decreto regolamentare n.144/2015 sopra citato al principio di ragionevolezza sancito dalla giurisprudenza amministrativa che ha censurato l'irragionevole classificazione del diritto commerciale come mero "indirizzo" del diritto civile, anziché riconoscergli autonoma dignità quale settore primario di specializzazione.

Le modifiche principali consistono nell'inserimento del "diritto commerciale e societario" tra i settori autonomi di specializzazione e nella conseguente riorganizzazione degli indirizzi, con trasferimento delle materie del diritto industriale, della crisi d'impresa e del diritto bancario sotto il nuovo settore commerciale.

Si stima che l'intervento interesserà gli avvocati iscritti agli albi ordinari (circa 230.000) con particolare impatto sui professionisti operanti nei settori commerciali e societari.

L'opzione prescelta garantisce piena conformità al giudicato amministrativo, valorizza l'autonomia scientifica e didattica del diritto commerciale e facilita l'identificazione delle competenze professionali da parte della clientela senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medio e lungo termine l'implementazione della riforma regolamentare potrà contribuire all'innalzamento qualitativo dei servizi legali specialistici, alla trasparenza del mercato e, in ultima analisi, alla tutela più efficace degli interessi dei cittadini e delle imprese.

L'intervento in esame tiene conto delle diverse interlocuzioni avvenute, nel corso dell'istruttoria, tra il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale forense, l'Unione nazionale delle camere civili e la sua Scuola di alta formazione specialistica.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Lo schema di decreto regolamentare in oggetto ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025.

1. ANALISI DEL CONTESTO E INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disciplina delle specializzazioni forensi in Italia si inserisce in un contesto professionale caratterizzato da significativi mutamenti strutturali e da crescenti esigenze di qualificazione e specializzazione.

Al 31 dicembre 2024, secondo i dati forniti dal Consiglio nazionale forense, il numero degli avvocati iscritti ammonta a 230.000 negli albi professionali ordinari, a 4.399 negli albi speciali e a 1.618 nell'elenco speciale dei professori, per un totale complessivo di circa 236.017 professionisti.

Come evidenziato nel documento della Commissione permanente per la formazione specialistica degli avvocati del Ministero della Giustizia[1] "*è diventata di carattere primario l'esigenza di una disciplina dell'offerta dei servizi legali, in confronto al numero elevato di iscritti all'albo e della difficoltà che incontra la clientela nell'individuazione dei professionisti più preparati in relazione alle questioni da risolvere*".

Il quadro normativo di riferimento trova il proprio fondamento nell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247[2], che ha introdotto la figura dell'avvocato specialista, conferendo agli ordini professionali il compito di istituire e aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti. La disciplina attuativa è stata originariamente definita dal decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144[3], successivamente modificato dal decreto ministeriale 1° ottobre 2020, n. 163.

Tuttavia, proprio quest'ultimo regolamento è stato oggetto di impugnazione da parte di un'associazione composta da professori universitari e studiosi di diritto societario che ne ha contestato la legittimità dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Le sentenze n. 188 e 189 del 3 gennaio 2024, passate in giudicato, hanno accolto i ricorsi, censurando specificamente l'irragionevolezza dell'inclusione del diritto commerciale tra i meri indirizzi del diritto civile.

Il TAR Lazio, nello specifico, ha rilevato la contraddittorietà del sistema in quanto il diritto commerciale, "relegato" tra i meri indirizzi del diritto civile, finisce per essere irragionevolmente equiparato a materie come il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo.

[1] La Commissione permanente presso il Ministero, è stata istituita con decreto 20 marzo 2022 e ha emanato le Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica per la formazione specialistica degli avvocati, pubblicate dal CNF l' 8 maggio 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento.
Le linee guida attengono alla predisposizione dei corsi di formazione a cura dei dipartimenti o delle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute, mediante corsi di alta formazione specialistica; alla necessità di convenzioni da stipulare, a tale scopo, con il Consiglio nazionale e i consigli dell'ordine; alla valutazione finale circa la sua idoneità ad aver legittimato l'acquisizione del titolo di specialista ed alla revocabilità di quest'ultimo.

[2] Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

[3]Tale decreto ha subito nel tempo alcune revisioni a seguito di interventi giurisdizionali. In particolare, nel 2016, con sentenze 14 aprile n. 4424, 4426, 4427 e 4428, il TAR Lazio, sezione I, (confermate dal Consiglio di Stato che con sentenza 28 novembre 2017, n. 5575) aveva già parzialmente annullato il regolamento, censurando l'elenco originario delle specializzazioni forensi per mancanza di un principio logico nella scelta delle materie. Il decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163 ha quindi apportato modifiche ridefinendo i settori di specializzazione e il sistema per il loro conseguimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Dal punto di vista economico-sociale, l'importanza del settore commerciale nell'economia italiana è indiscutibile. Secondo i dati ISTAT 2024, il settore industriale rappresenta il 18,6% del PIL nazionale, con un valore di 408,0 miliardi di euro, mentre il settore dei servizi, che include il commercio, rappresenta il 73% del valore aggiunto nazionale[4].
La crescente complessità delle dinamiche commerciali e societarie, accentuata dai processi di digitalizzazione e internazionalizzazione dell'economia, rende sempre più pressante l'esigenza di professionisti altamente specializzati in grado di offrire assistenza qualificata alle imprese. Tuttavia, l'attuale assetto normativo non consente una corretta identificazione e valorizzazione di tali competenze professionali.

Per avere un quadro più preciso del contesto in cui si muove il presente intervento, giova rappresentare che sotto il profilo della formazione specialistica, il Consiglio nazionale forense evidenzia come, dalla data del 7 dicembre 2023, sono stati autorizzati dalla Commissione ministeriale 9 corsi di specializzazione, tutti attualmente non conclusi, distribuiti nei vari settori.
Si segnala come dato di particolare rilevanza come tra questi figura 1 solo corso nel settore "Diritto civile" con indirizzo "Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica", mentre nessun corso specifico è stato attivato per il diritto commerciale in quanto tale, essendo questo relegato al rango di mero indirizzo del diritto civile.
Quanto ai titoli già conseguiti, il CNF ha riconosciuto il titolo di avvocato specializzato a 325 dottori di ricerca e 137 avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione *ex* articolo 14 del DM 144/2015[5], distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38 specialisti), diritto di famiglia (50 specialisti), diritto penale (40 specialisti) e diritto tributario (3 specialisti). Significativamente, nessun titolo di avvocato specializzato è stato rilasciato attraverso il percorso della comprovata esperienza, il che evidenzia le difficoltà del sistema attuale nel riconoscere adeguatamente le competenze maturate sul campo.

L'inadeguatezza dell'attuale classificazione del diritto commerciale genera problemi pratici rilevanti. In primo luogo, impedisce agli avvocati che operano prevalentemente in ambito commerciale e societario di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di "specialista in diritto civile". In secondo luogo, non facilita alla clientela, anche aziendale, l'identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo.

La situazione è resa ancora più problematica dall'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, che ha visto negli ultimi anni l'introduzione di discipline sempre più specialistiche in materia di *governance* societaria, crisi d'impresa, mercati finanziari e proprietà intellettuale, richiedendo competenze altamente qualificate che il sistema attuale delle specializzazioni non è in grado di riconoscere e valorizzare adeguatamente.

[4] Composizione del PIL per settore economico in Italia (1960-2024) | Grafici

[5] Art. 14 Disposizione transitoria. 1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO

2.1. Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo persegue l'obiettivo generale di adeguare la disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza amministrativa garantendo una classificazione dei settori di specializzazione che rifletta effettivamente l'autonomia scientifica e l'importanza pratica delle diverse branche del diritto e assicuri servizi altamente qualificati in ambiti specifici dell'attività forense.

Gli obiettivi specifici dell'intervento si articolano nei seguenti profili:

- dare piena attuazione alle sentenze del TAR Lazio nn. 188 e 189 del 2024;

- riorganizzare gli indirizzi di specializzazione;

- consentire agli avvocati specializzati in materie commerciali e societarie di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche;

- facilitare l'identificazione da parte della clientela aziendale di professionisti effettivamente specializzati nelle problematiche del diritto commerciale;

- migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato dei servizi legali;

- garantire il riconoscimento e la valorizzazione dei percorsi formativi già completati o in corso.

Nel medio e lungo periodo, per effetto delle modifiche introdotte, si produrranno effetti positivi in termini di maggiore efficienza e trasparenza del mercato dei servizi in un'area, quale è quella del diritto commerciale e societario, strategica e funzionale alla crescita economica del Paese, a vantaggio delle imprese e dei cittadini.

2.2. INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Gli indicatori che permetteranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi anche ai fini della redazione della verifica di impatto della regolazione (VIR) sono:
- incremento del numero di corsi di specializzazione attivati nel nuovo settore del diritto commerciale e societario;

- numero di avvocati partecipanti ai corsi di specializzazione nel settore del diritto commerciale e societario;

- numero degli avvocati che richiedono la conversione del titolo ai sensi delle disposizioni transitorie;

- numero di istanze di riconoscimento per comprovata esperienza nel nuovo settore;

- riduzione dei tempi medi di definizione delle procedure;

- aggiornamento degli elenchi degli avvocati specialisti presso tutti i Consigli degli ordini territoriali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata valutata ma scartata considerato che il mantenimento dell'attuale configurazione normativa che qualifica il diritto commerciale come mero indirizzo del settore del

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

diritto civile, contrasterebbe con l'obbligo di ottemperare al giudicato amministrativo (sentenze TAR Lazio n.188 e 189 del 2024, passate in giudicato) che ha parzialmente annullato il DM 144/2015 e, di conseguenza, esporrebbe l'amministrazione a potenziali ulteriori contenziosi.
Nel corso dell'istruttoria s'è anche valutato di procedere ad un intervento limitato alla modifica dell'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del DM 144/2015, elevando il diritto commerciale e societario al rango di settore autonomo, senza tuttavia prevedere disposizioni transitorie per la conversione dei titoli già acquisiti.
Questa opzione, pur adeguando formalmente il regolamento alle pronunce giurisdizionali, è stata tuttavia scartata perché avrebbe comportato criticità significative tra le quali: quella di non garantire continuità ai titoli già acquisiti, di creare disparità di trattamento tra avvocati che conseguiranno il titolo dopo l'entrata in vigore delle modifiche e quelli che l'hanno già conseguito, oltre a ingenerare incertezze sugli esiti e l'utilità dei percorsi formativi in corso.
L'opzione scelta prevede l'introduzione del diritto commerciale e societario come settore autonomo di specializzazione e la riorganizzazione degli indirizzi afferenti a tale settore unitamente alla previsione di una disciplina transitoria che consente, tra l'altro, agli avvocati con indirizzi in ambito commercialistico di convertire il titolo nel nuovo settore di specializzazione previo superamento di apposite prove ed estende tale facoltà anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza ad un corso avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, DM 144/2015. Tale soluzione, opportunamente valutata con l'Unione nazionale camere civili e la sua Scuola di alta formazione, unitamente al CNF è quella che meglio garantisce un adeguato contemperamento tra l'esigenza di ottemperare alle pronunce giurisdizionali e quella di assicurare continuità e certezza ai titoli già acquisiti o in corso di acquisizione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Lo schema di regolamento, attraverso la modifica dell'articolo 3 del Regolamento n. 144/2015, inserisce il diritto commerciale e societario tra i settori autonomi di specializzazione e, conseguentemente, riorganizza gli indirizzi, con trasferimento delle materie del diritto industriale, della crisi d'impresa e del diritto bancario sotto il nuovo settore commerciale. In tal modo, si supera la precedente classificazione che relegava il diritto commerciale e societario a mero indirizzo del diritto civile.
Nel medio e lungo termine l'opzione scelta consentirà agli avvocati specializzati in materie commerciali e societarie di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, facilitando l'identificazione da parte della clientela, anche aziendale, di professionisti effettivamente specializzati nelle problematiche del diritto commerciale migliorando la trasparenza e l'efficienza del mercato dei servizi legali.
La previsione di una disposizione transitoria che garantisce il riconoscimento e la valorizzazione dei percorsi formativi già completati o in corso, evita disparità di trattamento e la vanificazione degli investimenti formativi già sostenuti dai professionisti.

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono:

1. **Avvocati iscritti agli albi professionali**. Secondo i dati forniti dal Consiglio nazionale forense, aggiornati al 31.12.2024, il numero complessivo degli avvocati iscritti agli albi ordinari è di 230.000; 4.399 albi speciali; 1.618 elenco professori.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

In particolare, risultano potenzialmente interessati gli avvocati che intendono conseguire il titolo di specialista in diritto commerciale e societario; gli avvocati che hanno frequentato un corso autorizzato relativo al settore di specialista in diritto civile con indirizzi in ambito commercialistico[6]; gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista in diritto civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca in ambiti riconducibili al diritto commerciale.

2. **Consiglio Nazionale Forense**: competente per il conferimento del titolo di specialista e per l'organizzazione e la valutazione delle prove per la conversione dei titoli già acquisiti.
3. **Consigli dell'Ordine degli Avvocati**: responsabili della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi degli avvocati specialisti. In Italia operano 140 Consigli dell'Ordine territoriali.
4. **Enti di formazione specialistica**: università, ordini professionali e associazioni forensi specialistiche che organizzano in convenzione con il CNF e con università, i percorsi formativi biennali per il conseguimento del titolo di specialista e che a seguito dell'intervento normativo in esame potranno sviluppare percorsi formativi più mirati e coerenti con la nuova strutturazione dei settori, con potenziali benefici in termini di attrattività dei corsi ed efficacia didattica.
5. **La Commissione permanente istituita presso il Ministero della giustizia** cui compete il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica.

Destinatari indiretti.

I destinatari indiretti dell'intervento normativo sono:

1. **Imprese, enti pubblici e privati cittadini**. Si tratta di potenziali clienti degli avvocati specialisti che potranno beneficiare di una maggiore qualità e specializzazione delle prestazioni professionali. Secondo dati aggiornati al primo trimestre 2025, in Italia risultano registrate circa 6 milioni di imprese, anche se ne risultano attive circa 5 milioni[7]. Circa un milione sono quelle costituite in forma societaria, mentre il 95% delle attività italiane è una microimpresa (4.314.961). Destinatari sono anche i cittadini privati che necessitano di assistenza specialistica in ambito commerciale e societario.
2. **Sistema giudiziario**: in particolare, le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso 22 tribunali italiani che potranno contare su una categoria di professionisti appositamente specializzata con benefici in termini di efficienza, efficacia e tempestività della risposta giudiziaria.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento genera effetti positivi per le piccole e medie imprese, che rappresentano più del 90% del tessuto imprenditoriale italiano. La migliore identificazione delle competenze degli avvocati specializzati in diritto commerciale faciliterà l'accesso delle PMI ad una consulenza legale qualificata, con potenziali risparmi in termini di tempo e costi di selezione dei professionisti.

[6] Rispetto a tale platea di destinatari giova evidenziare che con nota 26 giugno 2025, prot. n. cnf - A70QVQA - REG.UFF - USCITA - Prot. N. 0004444 del 26-06-2025, il CNF ha comunicato di non disporre del dato del numero degli iscritti all'unico corso autorizzato e tutt'ora in corso relativo al settore "Diritto civile" indirizzo "Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica", né dispone del numero degli avvocati partecipanti ai corsi non ancora conclusi.

[7] Cfr. https://www.infocamere.it/movimprese

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento promuove la concorrenza nel mercato dei servizi legali attraverso una maggiore trasparenza delle competenze professionali. La creazione di un settore autonomo per il diritto commerciale incentiva la specializzazione e la differenziazione qualitativa dei servizi, con benefici per la competitività complessiva del sistema.

C. Oneri informativi

Gli oneri informativi a carico dei professionisti risultano minimi limitandosi gli stessi alla presentazione delle domande di conversione dei titoli.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è pienamente conforme alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non introduce restrizioni aggiuntive rispetto agli *standard* europei. La valorizzazione delle specializzazioni è coerente con l'orientamento europeo verso la qualificazione professionale.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Lo schema di regolamento in oggetto reca parziali modifiche al regolamento n. 144/2015 dirette sostanzialmente ad elevare il diritto commerciale e societario a settore autonomo di specializzazione considerata "*l'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale, siccome materia di risalente e nobilissima tradizione, al pari dello stesso diritto civile moderno*" come espressamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sopra citata;

L'opzione scelta risponde integralmente alle censure del TAR Lazio, valorizza l'autonomia scientifica della disciplina e facilita l'identificazione delle competenze professionali. Inoltre, la soluzione proposta presenta il vantaggio di un intervento mirato e proporzionato che senza stravolgere l'equilibrio generale del sistema si limita a correggere le specifiche criticità evidenziate dalla giustizia amministrativa. Le disposizioni transitorie, d'altra parte, garantiscono il riconoscimento dei percorsi formativi già completati, evitando disparità di trattamento e la vanificazione degli investimenti sostenuti dai professionisti.

Nel breve e medio termine, l'intervento di modifica in esame, produrrà benefici in termini di miglioramento della qualità e trasparenza del mercato dei servizi legali. L'impatto economico complessivo è positivo, considerando i benefici per la clientela aziendale e il potenziale incremento della competitività del settore forense, come sopra esposto.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento richiede il coordinamento di diversi soggetti istituzionali, ciascuno con specifiche competenze e responsabilità.

In particolare, i soggetti istituzionali coinvolti nella fase di attuazione sono:

- la **Commissione permanente per la formazione specialistica**, istituita presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM 144/2015, responsabile dell'aggiornamento delle linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica. La Commissione dovrà provvedere alla definizione dei contenuti formativi specifici per il nuovo settore del diritto commerciale e societario, garantendo una preparazione non inferiore a un anno per l'acquisizione dei principi generali e un ulteriore anno per la specializzazione nell'indirizzo prescelto;

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

- il **Consiglio Nazionale Forense** assume un ruolo centrale nella gestione delle procedure di conversione dei titoli già conseguiti. Il CNF dovrà costituire commissioni specifiche per la valutazione delle richieste di conversione, composte da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del DM 144/2015. La valutazione avverrà attraverso prove scritte e orali mirate a verificare l'effettiva competenza nel nuovo settore di specializzazione;
- i **Consigli degli Ordini territoriali** sono responsabili dell'aggiornamento degli elenchi degli avvocati specialisti e della gestione delle procedure di riconoscimento per comprovata esperienza a livello locale;
- le **istituzioni universitarie e formative** dovranno adeguare i propri programmi didattici alle nuove linee guida, sviluppando percorsi formativi specifici per il settore del diritto commerciale e societario.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie, l'attuazione dell'intervento non richiede nuove dotazioni di bilancio, potendo essere realizzata attraverso le risorse umane e strumentali già disponibili presso le amministrazioni competenti.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dell'intervento coinvolge diversi soggetti:

- il **Ministero della giustizia** cui compete monitorare l'attuazione complessiva dell'intervento attraverso la raccolta di dati relativi al numero di corsi attivati, alle richieste di conversione presentate e ai titoli rilasciati. Il monitoraggio include la verifica della conformità dei programmi formativi alle linee guida e l'analisi della distribuzione territoriale dell'offerta formativa;

-il **Consiglio Nazionale Forense** provvede a monitorare il numero di richieste di conversione ricevute e definite, il numero di coloro che superano le prove di verifica; la distribuzione per settori geografici e specializzazioni, i tempi medi di definizione delle procedure;

- i **Consigli degli Ordini territoriali** aggiornano i dati relativi agli specialisti iscritti negli elenchi, fornendo al CNF informazioni aggregate sul numero di professionisti per ciascun settore di specializzazione.

I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per eventuali correzioni in corso di attuazione e per la pianificazione di futuri interventi di miglioramento del sistema delle specializzazioni.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sullo schema di regolamento in esame non sono state svolte consultazioni pubbliche.

Lo schema è il risultato delle interlocuzioni con il Consiglio nazionale forense che ha consentito di acquisire informazioni dettagliate sui numeri dell'avvocatura italiana, sui corsi di specializzazione attualmente attivi e sui titoli già rilasciati e che ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema del decreto regolamentare in oggetto nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025. Ulteriori interlocuzioni si sono avute con l'Unione nazionale camere civili e la sua Scuola di alta formazione, con le quali, in particolare, è stata valutata, unitamente al CNF, l'opzione di introdurre una disciplina transitoria.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, costituita presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero. Si è tenuto conto delle sentenze del TAR, dei risultati delle interlocuzioni intervenute con gli organismi responsabili dell'attuazione della

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

disciplina e dei dati messi a disposizione dal Consiglio nazionale forense e dall'Unione nazionale camere civili.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione[1] del **NUVIR**

VI 25/186 del 13/11/2025

1. Titolo del provvedimento

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

2. Oggetto

Lo schema di provvedimento introduce modifiche alla disciplina regolamentare per le specializzazioni forensi che si rendono necessarie a seguito di sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (passate in giudicato) con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista. Nel merito, con lo schema di regolamento si inserisce il "diritto commerciale e societario" – attualmente classificato come mero "indirizzo" del diritto civile – tra i settori autonomi di specializzazione e si riorganizzano, di conseguenza, gli indirizzi ad esso afferenti, con trasferimento di alcune materie (diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; diritto bancario e dei mercati finanziari) sotto il nuovo settore. Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per la conversione dei titoli già acquisiti.

3. Valutazione

La valutazione del NUVIR è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR, risulta adeguata.

* * *

[1] Valutazione del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 del dPCM 15 settembre 2017 n. 169 e dell'art. 2 del dPCM 19 ottobre 2022.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN